

Comune di Randazzo
Città Metropolitana di

Via, - (....)
Tel.: –Fax: – E.mail:

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA ALL'UFFICIO FINANZIARIO.

ART. 1 – Definizione.

Per “Ente Appaltante” o “Amministrazione comunale” si intende il Comune di, il quale affida i servizi di supporto specialistico di assistenza all'ufficio finanziario del Comune di

Per “appaltatore” o “soggetto affidatario” si intende l'operatore economico al quale viene affidato l'espletamento del servizio sopra citato.

ART. 2 - Amministrazione aggiudicatrice e soggetto affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di, con sede in -, - C.A.P. - Partita IVA, C.F. - tel. - fax - email:.....- Pec:.....

Il soggetto affidatario è l'Operatore economico “.....”, Commercialista, con sede in via n°,), codice fiscale: - P.IV.A.

ART. 3 – Oggetto dell'appalto.

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento dei servizi di supporto specialistico di assistenza all'ufficio finanziario del Comune di

Il servizio di supporto che dovrà essere svolto dall'aggiudicatario comprende principalmente, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti operazioni e attività:

- a) processo di risanamento scaturente dall'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023
- b) gestione delle entrate;
- c) gestione delle uscite;
- d) attività inerenti il bilancio di previsione e relative variazioni;
- e) attività inerenti il conto consuntivo;

ART. 4 – Descrizione del servizio.

Il servizio dovrà esplicarsi secondo le seguenti modalità di intervento:

- a) Il soggetto affidatario del servizio dovrà utilizzare il software in uso all'Amministrazione comunale;
- b) Nell'elaborazione dei dati il soggetto affidatario del servizio dovrà attenersi alle indicazioni del Comune, osservando ogni prescrizione che sarà data nel corso del rapporto, e ottemperare ad eventuali richieste del Responsabile del Servizio competente;

- c) Il soggetto affidatario del servizio è obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia, nonché delle prescrizioni che saranno impartite da qualsiasi autorità competente;
- d) Il soggetto affidatario dovrà svolgere il servizio presso gli Uffici comunali assicurando almeno n. 1 (uno) giorno alla settimana in orari da concordare con il Responsabile del Servizio, ma in ogni caso coincidenti per quanto possibile con gli orari di lavoro dei dipendenti comunali;
- e) Il soggetto affidatario dovrà mantenere gli opportuni contatti con gli Uffici comunali con l'obbligo, su richiesta specifica dell'Amministrazione, di prendere parte ad eventuali incontri che potranno essere indetti durante le fasi di organizzazione, impostazione ed esecuzione del lavoro ai fini della loro illustrazione;

ART. 5 - Documentazione di base.

A cura degli Uffici comunali dovranno essere forniti al soggetto affidatario del servizio tutti i dati statistici in loro possesso, un locale e le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio, nonché la dovuta collaborazione al fine di rendere quanto più efficace possibile l'attività del soggetto affidatario del servizio in questione.

ART. 6 – Durata dell'appalto.

L'appalto avrà durata a decorrere dal 01/01/2023 e sino al 31/12/2024.

ART. 7 – Requisiti.

Il soggetto affidatario non dovrà incorrere in alcuna delle ipotesi di esclusione dalle gare di appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e non dovrà incorrere in alcuna delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia.

Il soggetto affidatario dovrà essere iscritto al competente Ordine professionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili

ART. 8 – Compensi.

L'importo complessivo del compenso, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024, è di € 60.000,00 oltre cassa previdenziale al 4%.

Il corrispettivo mensile di euro 2.500,00 oltre cassa previdenziale al 4% sarà corrisposto previa presentazione di regolare fattura.

Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche.

ART. 9 - Inadempimento e cause di risoluzione.

L'Ente Appaltante ha facoltà, anche in deroga alle norme di legge, di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

1. per motivi di pubblico interesse;
2. per mancato inizio dell'espletamento del servizio entro i termini previsti dal capitolato o per abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
3. per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;

4. per ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 1453 c.c.

In tali casi, l'Ente appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, comunicando al soggetto affidatario con raccomandata A.R. o a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà effetti. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e di pregiudizio del servizio. In caso di risoluzione, l'Ente sarà tenuto a corrispondere al soggetto affidatario soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.

ART. 10 – Incompatibilità.

L'aggiudicatario dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono condizioni ostative all'affidamento di servizi di cui alla normativa vigente, né cause ostative di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii.

ART. 11 - Rinvio a disposizioni di legge.

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle vigenti disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali, regionali e comunali, aventi attinenza con il servizio oggetto dell'appalto, nonché alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti.

ART.12- Divieto di Subappalto -

E' fatto divieto all'affidatario di cedere in tutto o in parte il servizio di riferimento, sotto pena dell'immediata rescissione del contratto e pagamento degli eventuali danni.

ART.13 - Definizioni delle Controversie -

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante l'esecuzione del servizio, è esclusa la competenza arbitrale.

....., lì

L'Amministrazione Comunale

Per accettazione
Il Soggetto Affidatario